

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SASSARI

Deliberazione N°1030 del 21.09.2009

Oggetto: **CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE REP. 1531/06 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Dgs.vo n°502 del 30.12.92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 28 Luglio 2006, n°10 "Tutela della Salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 Gennaio 1995, n°5;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°25/49 del 03 Luglio 2007 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n°1 di Sassari;

PREMESSO CHE in data 08.06.06 con delibera n. 384 è stata aggiudicato l'appalto per la fornitura del servizio di somministrazione personale alla A.T.I. costituita dalle Agenzie Select – Adecco;

DATO ATTO CHE il contratto rep.1531 del 27.09.06 è stato stipulato per il periodo di tempo di un anno rinnovabile di altri tre;

CONSIDERATO CHE a seguito di un primo rinnovo effettuato con Delibera 497 del 31.12.07 si è proceduto, per esigenze di semplificazione e celerità, a rinnovare la vigenza del contratto sino ad oggi, mediante successivi atti in forma di scambio di corrispondenza tra l'Azienda e l'Impresa di somministrazione;

CONSIDERATO CHE in data 15.09.09 è stata richiesta al Servizio Contratti appalti e acquisti l'attivazione di procedura di gara per l'individuazione di nuovo affidatario;

RILEVATO, tuttavia, che a seguito del mutato quadro normativo determinato dall'approvazione della L.R. 3 del 2009 e della DGR di commissariamento adottata proprio il 15.09.09 sussiste una oggettiva difficoltà ad effettuare valutazioni sull'opportunità di procedere all'affidamento di servizi a valenza pluriennale in assenza di una chiara visione del futuro assetto logistico ed organizzativo di questa Azienda ;

CONSIDERATO CHE i servizi in argomento sono all'oggi indispensabili per l'espletamento di funzioni essenziali ed indifferibili e non è ammissibile l'interruzione delle relative prestazioni se non a rischio di danni gravi e diretti per la complessiva attività dell'Azienda;

ATTESO CHE la rinnovazione del contratto di affidamento può essere conclusa nella forme d'uso commerciale, ovvero mediante scambio di corrispondenza, così come consentito dalle vigenti norme di contabilità di stato (art. 17 regio decreto n. 2440 del 1923 prevede che i contratti possano essere conclusi mediante trattativa privata e scambio di corrispondenza su cui, tra gli altri, Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 1999, n. 178).

CONSIDERATO però che in ragione di quanto sopra espresso e delle prossime modifiche organizzative si ravvisa l'opportunità di definire alcuni elementi che caratterizzeranno l'ulteriore rinnovo del precitato contratto, salvo sempre il limite triennale stabilito nel contratto originario;

VISTO il D.lgs 502/92 e s.m.i.

VISTO la L.R.10/06

VISTE le norme vigenti in materia di appalti e contratti pubblici e le norme vigenti in materia di contabilità pubblica

DELIBERA

- 1) Di dare atto che il contratto di somministrazione di cui al rep. 1531/06 rinnovato sino ad oggi nelle forme consentite dalle norme vigenti debba ulteriormente rinnovarsi, anche nelle forme d'uso commerciali (scambio di corrispondenza) per il tempo necessario all'espletamento della nuova procedura di gara o sino a diversa disposizione degli Organi che saranno individuati a seguito dell'emanazione della L.R.3/09;
- 2) Di dare atto che all'Impresa affidataria (la cui originaria ragione sociale è stata mutata nel tempo sino all'attuale Ranstad) dovrà essere manifestata la facoltà dell'Azienda di risolvere unilateralmente il contratto anche prima della scadenza determinata a seguito di rinnovo ove intervenga una modifica organizzativa che renda non necessario le prestazioni oggetto del contratto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Battista Mele

AZIENDA ASL
CASAPRI